

**COET S.r.l.**

Via Civesio 12 - 20097 San Donato Milanese (MI)

# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

## PARTE SPECIALE

### Reati di criminalità organizzata e transnazionali (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 e L. n. 146/2006)

**Emissione:**

Data 19.12.2025

Firma

**Approvazione:**

Data 19.12.2025

Firma

**Stato delle revisioni**

N. versione	Data approvazione	Descrizione
01		Prima emissione

## **1. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E RETAI TRANSNAZIONALI (ART. 24-TER d,lgs. 231/2001 E L. N. 146/2006)**

### **1.1. Introduzione e funzione della presente Parte Speciale**

La presente Parte Speciale si riferisce sia ai reati di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter sia ai reati transnazionali richiamati dall'art. 10 della L. 146/2006, in considerazione dell'affinità delle rispettive aree considerate "a rischio reato", ovvero dei processi dell'azienda rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati stessi.

La presente Parte Speciale riporta le fattispecie di reato sopra indicati ed individua le cosiddette attività a rischio-reato (ossia quelle nel cui ambito potrebbero teoricamente essere realizzate le fattispecie di reato qui in esame), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle predette attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale;
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi etici così come già contemplati nel proprio Codice Etico, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

### **1.2 Le fattispecie di reato richiamate dagli art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 e L. 146/2006**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti apicali o sottoposti della Società è collegato il regime di responsabilità del D.Lgs. 231/2001, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto. Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una descrizione dei reati in esame.

Si definiscono reati di criminalità organizzata (o crimine organizzato) quelli scaturiti da attività criminose commesse da particolari tipi di organizzazioni, definite organizzazioni criminali, non costituite in maniera fortuita per la commissione estemporanea di reati, ma organizzate in maniera relativamente stabile con uno schema gerarchico e con un obiettivo comune.

Solitamente lo scopo ultimo di tali organizzazioni è il profitto economico, ma nell'accezione possono essere considerati gruppi come le organizzazioni terroristiche, che sono invece di matrice politica, ideologica o sociale.

Si definisce transnazionale "il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti (art. 3, lett. a, b, c e d della Legge 146 del 2006):

- a) sia commesso in più di uno Stato, ovvero;
- b) sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero;
- c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero;
- d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

### Reati di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001

#### ➤ **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Tale reato distingue coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione da coloro che vi aderiscono con mera partecipazione, ritenendo il reato più grave nelle prime ipotesi.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più e nel caso in cui gli associati scorrano in armi.

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali costituiti da: un vincolo associativo tendenzialmente permanente; indeterminatezza del programma criminoso; esistenza di una struttura organizzativa sia pur minima.

Il delitto di associazione per delinquere sussiste per il solo fatto dell'esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, indipendentemente dalla effettiva commissione degli illeciti e dalla partecipazione agli stessi di tutti gli associati; il reato pertanto si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

Il dolo del delitto di associazione per delinquere è costituito dalla coscienza e volontà di compiere un atto di associazione e di contribuire con esso alla vita della stessa.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipanti interni alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

#### ➤ **Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

L'art. 416-bis c.p. punisce sia coloro che fanno parte di un'associazione di tipo mafioso sia i coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

Se l'associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena.

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, i prodotti o il profitto di delitti.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Si evidenzia peraltro che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

➤ **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

La condotta che costituisce reato è quella di chi ottiene, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni mafiose in cambio dell'erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità.

Si applicano le pene previste per l'associazione mafiosa.

➤ **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

La norma in esame punisce chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, sequestra una persona.

➤ **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)**

Le fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope).

L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

➤ **Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (l'art. 407, comma 2 lettera a c.p.p.)**

I reati previsti da tale norma sono: illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

## Reati transnazionali richiamati dalla L. 146/2006

### Reati di associazione

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**
- **Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)**
- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)**

Per la descrizione dei reati reato si rimanda a quanto già sopra riportato.

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi

#### **Reati concernenti il traffico di migranti**

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs.n.286 del 25 luglio 1998)**

Il reato si configura quando chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente

#### **Reati di intralcio alla giustizia**

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, in seguito al compimento di un reato.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una contravvenzione, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

\*\*\* \*\*

Eventuali profili di rischio per la Società in ordine alle fattispecie di reato qui illustrate appaiono remoti.

## 2 Identificazione delle attività a rischio-reato

Ai fini della presente Parte Speciale, la Società, ha provveduto a svolgere un'analisi dei processi aziendali, che ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate fattispecie di reato in esame.

Si indicano qui di seguito le attività a rischio-reato:

- **“Selezione e gestione di eventuali collaboratori, agenti, consulenti”;**
- **“Gestione dei flussi finanziari”.**

### 2.1 Principi di comportamento e di controllo

Il sistema dei controlli applicabili alle attività individuate è stato definito sulla base degli spunti forniti dalla normativa e delle indicazioni fornite dalle linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria nonché dalle best practice internazionali.

Occorre osservare che la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex Decreto 231 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del *pactum sceleris* e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto. Pertanto, le diverse possibili manifestazioni dei reati presupposto considerati dall'art. 24-ter decreto 231, a maggior ragione se di rilievo transnazionale, rendono necessaria una scrupolosa mappatura dei rischi, con particolare riferimento a quello di verifica di condotte dirette a favorire o recare vantaggio all'organizzazione criminale, nonché l'individuazione di adeguati controlli preventivi. In linea generale, sul piano delle misure volte a prevenire i reati espressione del fenomeno della criminalità organizzata, ci si riporta in primo luogo ai presidi previsti nella singole Parti Speciali in relazione ai singoli reati presupposto rilevanti.

Ad integrazione delle misure previste si riportano qui di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di criminalità organizzata e transnazionali, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati, di seguito riportati.

Relativamente all'attività sensibile di **“Selezione e gestione di eventuali collaboratori, agenti, consulenti”**.

La selezione e gestione di eventuali collaboratori, agenti e consulenti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di criminalità organizzata nel caso in cui un soggetto apicale della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con tali soggetti al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'eventuale selezione di collaboratori, agenti e consulenti è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto del Codice etico e di condotta aziendale del gruppo Hitachi delle leggi e delle normative vigenti ed osservare le procedure operative adottate, nonché le regole e/o consuetudini interne per l'eventuale selezione e gestione dei collaboratori, degli agenti e dei consulenti;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale di tali categorie di soggetti e creare un'apposita anagrafica attraverso, ad esempio, la richiesta di:

- informazioni personali (documento di identità, Codice Fiscale e residenza);
- visura camerale, autodichiarazione antimafia o dichiarazione sostitutiva relativa a casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti in caso di persone fisiche;
- informazioni generali (bilanci, brochure, ecc.) attestanti la capacità commerciale della controparte;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione degli eventuali collaboratori, agenti e consulenti, attraverso la formalizzazione e archiviazione della documentazione a supporto;
- verificare la sussistenza di una preventiva autorizzazione formale al conferimento dell'incarico, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità.

Nella gestione dei rapporti con tali soggetti, la Società deve introdurre clausole contrattuali che specifichino:

- che il collaboratore/agente/consulente dichiari di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo, Parte Generale, predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice etico e di condotta aziendale del gruppo Hitachi adottato dalla Società;
- che il collaboratore/agente/consulente dichiari, ove possibile, di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento. ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Qualora tali clausole non siano accettate dal collaboratore/agente/consulente, la Società deve darne notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di e-mail riepilogativa delle ragioni addotte.

Relativamente all'attività sensibile di **"Gestione dei flussi monetari e finanziari"**.

- l'impiego delle risorse finanziarie deve avvenire mediante la fissazione di soglie quantitative di budget coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative;
- deve essere effettuata una verifica dell'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, dovranno essere effettuati adeguati approfondimenti e richieste di autorizzazione;
- devono essere effettuati i controlli di congruità tra l'ordine di acquisto e i documenti di riscontro;
- l'approvazione della fattura ed il successivo pagamento devono avvenire in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri;
- devono essere definite le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese; deve essere garantito inoltre il controllo circa la corretta esecuzione delle attività di riconciliazione e relativa quadratura con la contabilità;
- il personale contabile può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile.